



PROVINCIA DI POTENZA



**CONFAGRICOLTURA**

**CA**  
Confederazione Italiana agricoltori

**COPAGRI**  
Confederazione Produttori Agricoli

**Alleanza delle  
Cooperative  
italiane**

## **ALLEGATO E**

### **ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI**

(imprenditori agricoli non soci di cooperativa/consorzio)

#### **Titolo 1**

#### **Soggetti interessati**

1. La presente parte dell'accordo è rivolto esclusivamente agli imprenditori agricoli NON SOCI della cooperativa agricola o del consorzio agrario.

#### **Titolo 2**

#### **Definizioni**

Ai fini della presente parte dell'accordo si intende per:

**Produttore di rifiuti:** il singolo agricoltore e qualunque altro soggetto dalla cui attività si producano rifiuti agricoli, il quale conferisce i propri rifiuti negli appositi centri autorizzati;

**Centro autorizzato:** il sito e le strutture gestite da soggetti autorizzati in cui il produttore dei rifiuti conferisce i propri rifiuti agricoli;

**Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti effettuato nel rispetto di quanto indicato all'art. 183 c. bb);

#### **Titolo 3**

#### **Modalità di organizzazione e gestione del servizio e costi di conferimento**

1. La raccolta dei rifiuti di provenienza agricola, di cui all'Allegato A, è svolto secondo le seguenti modalità:

- **raccolta a domicilio** presso gli utenti (sistema porta a porta);
- **raccolta** con ecomezzo messo a disposizione direttamente dal gestore del "Centro autorizzato", secondo un calendario predefinito, presso determinati "punti di raccolta" costituiti dallo stazionamento dello stesso;
- **consegna al centro autorizzato** direttamente dal produttore agricolo che trasporta i propri rifiuti (alle condizioni previste dal D.Lgs. 152/06) o da soggetto abilitato al trasporto di questi rifiuti;

2. Il corrispettivo dovuto al Gestore del centro per lo svolgimento del servizio (costi di convenzione, raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio, noleggio delle attrezzature e delle aree) nonché per tutte le spese derivanti dalle operazioni di conferimento, si

calcola sulla base delle modalità e del listino prezzi da definirsi tra le associazioni di categoria e i gestori dei centri autorizzati. Oltre a ciò null'altro è dovuto per la sottoscrizione dell'accordo;

3. Fatti salvi gli oneri di trasporto nel caso di ritiro del rifiuto presso la sede dell'impresa, non può essere imputato alcun costo ulteriore per il conferimento di rifiuti oggetto dell'attività di Consorzi Obbligatorii per i quali si paga un contributo ambientale sul prezzo del prodotto, al momento dell'acquisto (ad esempio, imballaggi, polietilene, oli usati e batterie). Il conferimento di tali tipologie di rifiuti è gratuito.
4. Il trasporto dal deposito temporaneo al centro autorizzato deve essere svolto da soggetti autorizzati ed iscritti all'Albo ed è regolamentato dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06.

## **Titolo 4 Adempimenti**

### **a) Il produttore dei rifiuti (produttore agricolo)**

Il produttore dei rifiuti (produttore agricolo) ai sensi della presente parte dell'accordo:

- deve gestire i rifiuti secondo le indicazioni riportate nell'allegato B. I riferimenti presenti nell'allegato relativamente al "centro di conferimento" devono essere intesi come relativi al "centro autorizzato";
- deve tenere il registro di carico e scarico, nei casi previsti dalla legge, anche attraverso le associazioni di categoria;
- non deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 8 del d.lgs. 152/06 se effettua operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. In tale ipotesi, devono però essere iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente;
- deve trasportare i propri rifiuti verso il punto di raccolta accompagnato dal documento di conferimento riportato nell'Allegato C del presente accordo. Inoltre il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi effettuati in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuto (FIR) ma dal documento di conferimento di cui all'Allegato C. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

Nel caso di avvio dell'operatività del SISTRI, con riferimento alla specifica categoria di appartenenza, si procederà al conseguente aggiornamento del presente articolo ed all'individuazione degli adempimenti a carico delle imprese e dei gestori.


### **b) I Gestori del centro autorizzato**

I Gestori del centro autorizzato devono:


- sottoscrivere specifici contratti o convenzioni con le associazioni di categoria rappresentative delle imprese firmatarie del presente accordo, in cui saranno determinati i corrispettivi del servizio e le specifiche condizioni per il conferimento dei rifiuti;

- stipulare apposite convenzioni con i Consorzi Obbligatori o con i soggetti da essi indicati per l'invio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti nonché con i gestori del Servizio Pubblico per favorire anche la raccolta differenziata di rifiuti non pericolosi;
- gestire i rifiuti presi in carico nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dalle relative autorizzazioni;
- effettuare il deposito dei rifiuti, nel centro autorizzato, per tipologie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
- mettere a disposizione dei produttori di rifiuti contenitori impermeabili per il conferimento dei rifiuti pericolosi e dei prodotti fitosanitari bonificati dagli stessi secondo le disposizioni previste dall'Allegato B del presente accordo;
- controllare, al momento del conferimento, che i contenitori siano ermeticamente chiusi e che vi sia apposta una etichetta con gli estremi identificativi del conferente, in particolare:
  - Ragione sociale dell'Azienda agricola;
  - Indirizzo della sede operativa
  - Codice fiscale e/o partita IVA
  - Data di conferimento;
- provvedere a riportare sul proprio registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del d.lgs. 152/06, le registrazioni relative alla movimentazione di tutti i rifiuti in entrata e in uscita;
- effettuare un controllo a campione al fine di verificare il corretto svolgimento dell'operazione di lavaggio di cui al punto 3 dell'Allegato B.

Per la PROVINCIA




Per la CIA  
(DONATO DI STEFANO)




Per la COLDIRETTI

(FRANCESCO ESPERONE)




Per il COPAGRI

(EUFIMIO SCADDIO)



Per la CONFAGRICOLTURA

(ANGELO BOZZA)



Per l'ACI

(DONATO SETTERANO)



AMBIENTE

OSSERVATORIO RIFIUTI

GESTIONE RIFIUTI AGRICOLI

ADR 1 ACCORDO PROGRAMMA

aggiungere l'oggetto

~~ALLEGATO E~~